

13528/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -

R.G.N. 21629/03

Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione -

Cron. 13528

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

Rep. 2865

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Ud. 27/04/06

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER

L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso

lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA

2006 AMATI, giusta delega in calce al ricorso;

1436

- ricorrente -

Oggetto
edilizia residenziale
pubblica. decadenza
dell'assegnazione
questioni di fascist.
zone



contro

CIOTTI ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato
ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato SERGIO ROMANELLI, giusta delega a margine
del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 779/02 della Corte d'Appello di
GENOVA, depositata il 01/08/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/04/06 dal Consigliere Dott. Luigi
Francesco DI NANNI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del
ricorso; A.G.O.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (A.R.T.E.) di La Spezia, con decreto del 1° febbraio 2000, ha dichiarato che Annunziata Ciotti era decaduta dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a lei riconosciuta, per essere risultata in capo ai componenti del suo nucleo familiare la titolarità di altri immobili, aventi valore locativo superiore a quello indicato dalla legge.

2. Annunziata Ciotti, con ricorso del 9 marzo 2000, ha impugnato davanti al tribunale di La Spezia il provvedimento dell'Ente, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della dichiarazione di decadenza.

3. Il tribunale, con sentenza, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Genova, che ha dichiarato la propria giurisdizione.

4. L'A.R.T.E. della Provincia di La Spezia ha proposto ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso Annunziata Ciotti.

Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. per la decisione

della questione di giurisdizione proposta con il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente sostiene che nella controversia doveva essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la posizione di interesse legittimo, nella quale l'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica si trova al momento dell'assegnazione, permane anche quando sia accertato il venir meno dei presupposti dell'assegnazione.

1.2. La materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dall'art. 33 del d. lgs.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale.

1.3. Nella giurisprudenza di queste sezioni unite è principio consolidato che in materia di edilizia residenziale pubblica il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sog-



giace alle regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio.

Il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, infatti, si articola in due fasi: quella attinente la prenotazione e l'assegnazione dell'alloggio e la posizione e qualità del richiedente; quella della disciplina del rapporto così instaurato.

La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda, la posizione del richiedente assegnatario ha natura di diritto soggettivo, giacché in questa fase la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.

1.4. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione.

La giurisdizione del giudice amministrativo, infatti, si può configurare nella prima fase del procedi-



mento di assegnazione prima indicato, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.

La giurisdizione del giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione. In questa seconda fase, invero, non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma provvedimenti, variamente definiti di revoca, decadenza o risoluzione, i quali si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione, come lo sono quelle di occupare l'alloggio con continuità e di non abbandonarlo senza autorizzazione.

Gli atti della seconda fase, in definitiva, non incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario: Cass. ss. uu. 23 maggio 2006, n. 12083; 23 giugno 2005, n. 13459.



2. Nel caso che ne occupa la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

La controversia, infatti, non attiene alla fase pubblicistica detta dell'assegnazione vera e propria, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda sopravvenuta al rapporto di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituita dall'accertamento che erano venute meno le condizioni per l'assegnazione.

La domanda dell'attrice, alla stregua della quale deve essere valutata la questione di giurisdizione secondo il noto principio del petitum sostanziale della pretesa (Cass. ss. uu. 27 gennaio 2000, n. 14), si fonda, infatti, sulla valutazione di accertamenti successivi al riconoscimento dell'assegnazione ed inerisce al diritto di occupare l'immobile già assegnato, la valutazione del quale appartiene al giudice ordinario.

3. L'unico motivo del ricorso, pertanto, è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti.

p. q. m.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; spese compensate.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2006.

Luigi Francesco Di Nanni, Est.

Luigi Francesco Di Nanni

Il Primo Presidente

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 12 GIU. 2006

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

[Handwritten signature]